

STATUTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA  
PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
Modificato con delibera del CdA n. 209/2 del 9 marzo 2004

*TITOLO I*

*SEDE – SCOPI- PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI*

*Art. 1*

*L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sede in Roma presso il Ministero dell'Interno.*

*L'Opera ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani.*

*In particolare l'Opera può, in relazione ai propri mezzi e alle proprie finalità, attuare le seguenti provvidenze e servizi:*

- a) gestione di istituti, colonie, centri di soggiorno, case di riposo e ogni altro istituto di tipo residenziale con fini assistenziali e di vacanza;*
- b) ricovero dei minori presso istituti e colonie ;*
- c) allestimento di soggiorni di vacanza per le famiglie degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- d) favorire lo svolgimento dell'attività sportiva dei dipendenti e dei loro familiari;*
- e) concorrere alla promozione di iniziative mirate alla celebrazione di ricorrenze per il consolidamento della tradizione ed in memoria dei caduti in servizio;*
- f) contribuire alle attività previste nel regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo, dei bar e degli stabilimenti balneari operanti nei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, svolte dal personale presso le sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e concorrere al relativo allestimento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento;*
- g) altre possibili forme di assistenza e previdenza.*